

GUERRA COGNITIVA E SICUREZZA NAZIONALE

Profili giuridici e istituzionali

a cura di

Roberto Sgalla

Alessandro Sterpa



EDITORIALE SCIENTIFICA

GUERRA COGNITIVA E SICUREZZA NAZIONALE

Profili giuridici e istituzionali

a cura di
ROBERTO SGALLA e ALESSANDRO STERPA

EDITORIALE SCIENTIFICA



DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA, INGEGNERIA,
SOCIETÀ E IMPRESA



CENTRO STUDI
AMERICANI

Il presente volume è stato realizzato nell'ambito di una Convenzione per finalità di ricerca tra il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell'Università della Tuscia e il Centro Studi Americani (CSA). In particolare, la spesa di stampa, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione è stata sostenuta e rendicontata dal DEIM con il cofinanziamento del CSA.

I contributi del volume sono stati sottoposti a referaggio.



algo-freedom society

www.algofreedomociety.it

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.it info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0697-4

INDICE

<i>Introduzione</i> a cura di Roberto Sgalla e Alessandro Sterpa	7
<i>Il dominio cognitivo e la minaccia ibrida</i> di Vittorio Rizzi	9
<i>Minaccia ibrida e offensività multidominio: la cybersicurezza a tutela della democrazia</i> di Bruno Frattasi	21
<i>La Costituzione e la “nuova guerra”: Stato e individuo nella guerra cognitiva</i> di Alessandro Sterpa	29
<i>Tra autorità e libertà: la minaccia nell'ecosistema digitale</i> di Victor Maximilian Hartl	53
<i>Forma di Stato e guerre cognitive: la difesa delle democrazie liberali nell'era delle minacce ibride</i> di Antonio Teti	67
<i>Elementi di riflessione per una lettura normativa della guerra cognitiva</i> di Claudia Capasso	79
<i>From Battlefields to Browsers: Neuroscienze e AI nella Guerra Socio-Cognitiva</i> di Arije Antinori	97
<i>Oltre il campo di battaglia: la weaponizzazione del cyberspazio e la protezione dei civili nel diritto internazionale umanitario</i> di A. Calabrese	117
<i>Dal codice nascosto al codice migrante: evoluzione della crittografia non convenzionale</i> di Michele Empler	141
<i>I dati personali come infrastruttura della guerra cognitiva. Proposte per una risposta istituzionale</i> di Andrea Gatti	159
<i>Dalla diplomazia dei gabinetti alla guerra cognitiva: diritto internazionale, opinione pubblica e trasformazione del conflitto</i> di Eliana Augusti	179
<i>La sicurezza nazionale nella Repubblica Federale tedesca: strategie di difesa e tenuta istituzionale</i> di Ubaldo Villani Lubelli	201
<i>La sfida della disinformazione nell'ecosistema digitale europeo</i> di Silvia Sassi	221

Prospettive operative

<i>La dimensione cognitiva della guerra ibrida</i> di Andrea Manciulli	233
<i>Y-TRUST: Progettare un'architettura socio-tecnica contro il disordine informativo. Influencer, fact-checking e modelli linguistici aperti tra GDPR, Digital Services Act e AI Act</i> di Michele Empler	245
<i>La mente quale obiettivo strategico: la difesa della dimensione cognitiva attraverso lo sviluppo del pensiero critico</i> di Massimo Panizzi	271
<i>Conflitti e confini immateriali. Violenza ibrida, propaganda e governo del caos</i> di Vincenzo D'Anna	283
<i>Dalla disinformazione al sabotaggio nell'era digitale: guerra cognitiva, IA agente e sovranità del dato</i> di Pierguido Iezzi	301
<i>Imprese e istituzioni nella guerra ibrida: difendere la reputazione come infrastruttura critica</i> di Gianluca Giansante	313
<i>Quantum Cognitive Warfare</i> di Fabrizio De Longis	325
<i>Minacce ibride alla sicurezza nazionale. Disinformazione e migrazioni</i> di Laura Lega	353
Bibliografia	369

DALLA DIPLOMAZIA DEI GABINETTI ALLA GUERRA COGNITIVA: DIRITTO INTERNAZIONALE, OPINIONE PUBBLICA E TRASFORMAZIONE DEL CONFLITTO

*Eliana Augusti**

SOMMARIO: 1. Agli albori di un diritto “nuovo”: guerra, pace e *ius commercii*. – 2. Universalismo, disegualianza e “*organized hypocrisy*”. – 3. Diplomazia e giurisdizione consolare: governare la differenza. – 4. Opinione pubblica, cooperazione e riconfigurazione del conflitto. – 5. Tecnologie, disumanizzazione e guerra cognitiva. – 6. Conclusioni.

1. *Agli albori di un diritto “nuovo”: guerra, pace e ius commercii*

La costruzione del diritto internazionale moderno trovò nel secondo Ottocento un momento di consolidamento decisivo¹: la relativa stabilizzazione degli equilibri europei aveva reso possibile una più nitida definizione delle relazioni tra soggetti che si riconoscevano reciprocamente come eguali e indipendenti. Il diritto delle genti, rielaborando e in parte oltrepassando la lezione groziana dello *ius belli ac pacis*², si presentava ora come un diritto interstatale rinforzato, fondato sulla «coscienza giuridica comune» radicata nei paradigmi dell’europeità e della cristianità³, e so-

* Professoressa in Storia del diritto medievale e moderno nell’Università del Salento.

¹ Per una ricostruzione rinvio a L. NUZZO, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012; G. GOZZI, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, il Mulino, Bologna, 2010; G. FORMIGONI, *Storia della politica internazionale nell’età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2006; A. OSIANDER, *The State System of Europe 1640-1990. Peacemaking and the Conditions of International Stability*, Oxford University Press, Oxford, 1994. Centrale resta M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

² H. GROTIUS, *De iure belli ac pacis* (1625), Liberty Fund, Indianapolis, 2005.

³ A proposito della “coscienza giuridica comune”, mi sia permesso di rinviare a E. AUGUSTI, *Questioni d’Oriente. Europa e Impero Ottomano nel Diritto Internazionale dell’Ottocento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 95 ss. La dottrina ottocentesca operò nello spazio scientifico dell’*Institut de droit international*. Costituito per iniziativa del belga Gustave Rolin-Jaequemyns l’8 settembre del 1873 a Gand, l’*Institut* ebbe tra i suoi obiettivi quello di favorire il progresso del diritto internazionale, formulare

stenuto da una dottrina che, nel richiamarsi ad un non meglio precisato «standard di civiltà», individuava intanto nello Stato-nazione non solo la forma compiuta dell'organizzazione politica, ma anche il criterio implicito di accesso alla comunità internazionale⁴.

In questo orizzonte, pace e guerra vennero progressivamente ricondotte entro una medesima architettura normativa. La pace cessò di coincidere con la mera assenza di ostilità, configurandosi piuttosto come effetto di un ordine giuridico in via di organizzazione, intrecciato alle dinamiche del commercio e alle prime forme di cooperazione internazionale. Essa non si presentava, dunque, come valore assoluto: la sua tenuta dipendeva da un equilibrio variabile tra interessi e principi di sicurezza, libertà e giustizia che il diritto era chiamato a comporre senza poterli stabilizzare definitivamente. La guerra, senza essere eliminata, veniva progressivamente inscritta entro forme riconoscibili: abbandonata la giustificazione confessionale a un orizzonte premoderno, andò consolidandosi come *guerre en forme*, anche grazie all'elaborazione dottrinale e ai primi tentativi di codificazione⁵: una guerra dichiarata, dunque, regolata e inscritta entro procedure che ne garantivano la qualificazione giuridica⁶. La distinzione tra uso legittimo della forza ed esercizio arbitrario della violenza prese forma attraverso la progressiva articolazione dello *ius ad bellum* e

i principi generali della scienza e perseguire la consacrazione ufficiale di quelli condivisi. Vedi su questo ancora L. NUZZO, *Origini di una scienza*, cit., pp. 137-153; KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations*, cit., p. 39 ss.; ora anche V. GENIN, *Le laboratoire belge du droit international. Une communauté épistémique et internationale de juristes (1869-1914)*, Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 2018.

⁴ Il riferimento implicito alla nazione come “monade” del diritto internazionale è a Pasquale Stanislao Mancini. Vedi sul punto ancora L. NUZZO, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, 2007, p. 174.

⁵ Si pensi al *Lieber Code*: F. LIEBER, *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field* (General Orders No. 100, Adjutant General's Office, 1863), U.S. Government Printing Office, Washington, 1898. Vedi S. MANNONI, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 149 ss.

⁶ Cf. E. DE Vattel, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains* (1758), J.P. Aillaud, Paris, 1835. Vedi W. RECH, *Enemies of Mankind. Vattel's Theory of Collective Security*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013. Per una breve ricostruzione su diritto e guerra fino all'età contemporanea, vedi A.A. CASSI, *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea*, in A. SCIUMÈ (a cura di), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 7-32.

dello *ius in bello*, cui si affiancò, almeno *in nuce*, una riflessione sulla fase successiva al conflitto. La guerra, per quanto *extrema ratio*, veniva così ricondotta entro l'ordine giuridico, regolata nei suoi presupposti, nelle sue modalità e nei suoi effetti: il diritto che aspirava a limitarla ne riconosceva al tempo stesso la persistente funzionalità. Così era, almeno, nello spazio euro-americano⁷, *inter christianos*, dove l'eguaglianza formale tra Stati consentiva di applicare con relativa coerenza le categorie emergenti; al di fuori di questo perimetro, la qualificazione giuridica dell'uso della forza si faceva invece più incerta e selettiva. Nei confronti degli Stati e dei territori collocati ai margini della *communitas* internazionale, la guerra continuava a manifestarsi attraverso pratiche che sfuggivano alle forme codificate, combinandosi con dispositivi di intervento, influenza, espansione e controllo, non di rado giustificati attraverso la degradazione giuridica di spazi e sovranità, ricondotti alla logica della disponibilità (*res nullius*). In tali contesti, la distinzione tra uso legittimo e arbitrario della forza risultava di fatto rimodulata, attenuata perfino, adattandosi alle esigenze di proiezione esterna delle potenze europee. In questo scarto tra universalizzazione dichiarata e applicazione differenziata si radicò una delle tensioni strutturali del diritto internazionale ottocentesco, destinata a riemergere, sotto forme diverse, nelle configurazioni successive.

Sullo sfondo di questa costruzione si mantenne, tuttavia, un principio dalle genealogie antiche, destinato a ridefinire le condizioni di possibilità dell'ordine stesso: lo *ius commercii*, declinazione moderna dello *ius communicationis*⁸. Già nel sedicesimo secolo, con Francisco de Vitoria, il diritto di comunicare, viaggiare e commerciare si era presentato come espressione originaria della socialità umana, fondato sulla possibilità di stabilire relazioni tra comunità politiche diverse, al netto dell'opera evangelizzatrice. Ugo Grozio ne aveva offerto una formulazione più sistematica: nel *Mare liberum*, il commercio era stato assunto come principio fondamentale del diritto delle genti, a partire dall'idea che nessun popolo potesse essere escluso dal rapporto con gli altri. La circolazione di uomini, beni e risorse non costituiva soltanto un fatto economico, ma

⁷ Cf. C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»* (1974), Adelphi, Milano, 1991.

⁸ Cf. L. LACCHE (a cura di), «*Ius gentium ius communicationis ius belli*». Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. *Atti del Convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, Macerata, 6-7 Dicembre 2007, Giuffrè, Milano, 2009. Rispetto al rapporto tra *ius communicationis* e *ius commercii* rinvio a E. AUGUSTI, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 27 ss.

una condizione strutturale di equilibrio tra scarsità e abbondanza, tra differenze e interdipendenze⁹. Questa linea di pensiero trovò una rielaborazione decisiva alla fine del Settecento, quando il diritto di entrare in relazione con altri popoli venne qualificato in termini più rigorosamente giuridici. I diritti kantiani di visita e di ospitalità¹⁰, intesi come facoltà di presentarsi e di non essere trattati ostilmente in territorio straniero, non si fondavano su un dovere di accoglienza illimitata, ma su un principio minimo di accesso reciproco, necessario alla possibilità stessa di rapporti tra comunità. Il venire in contatto effettivo tra i popoli non rispondeva a un'esigenza filantropica o morale, ma a una condizione giuridica della convivenza internazionale: una pretesa limitata, ma esigibile, che rendeva possibile la comunicazione e lo scambio, contribuendo alla stabilizzazione delle relazioni. In questo senso, il commercio poteva ben configurarsi come dispositivo capace di ridurre il ricorso alla guerra, offrendo una via alternativa alla regolazione dei rapporti internazionali: non tanto come semplice fattore di interdipendenza economica, quanto come espressione di un principio giuridico di relazione, entro il quale il conflitto, pur non escluso, veniva progressivamente ricondotto a forme di interazione più stabili. Eppure, proprio in questa promessa si annidava una tensione strutturale. Il principio che sul piano teorico si presentava come apertura universale operò, nella prassi, come uno dei principali vettori dell'espansione europea. Lo *ius commercii* non sostituì la guerra, ma ne accompagnò la metamorfosi: giustificò l'accesso forzato ai mercati, sostenne l'imposizione di regimi giuridici differenziati, contribuì alla costruzione di legalità asimmetriche, fuori e dentro lo spazio euro-americano¹¹. In questo assetto anche la pace cambiava forma, assumendo sempre più chiaramente quella di una tregua, da rinegoziare di volta in volta, a seconda degli equilibri (e degli interessi) in gioco.

2. *Universalismo, disegualianza e "organized hypocrisy"*

Di fronte alle trasformazioni indotte dall'espansione dei traffici, il diritto non poteva tuttavia sottrarsi a una funzione di adeguamento. I «nuovi bisogni della civiltà moderna», osservava Pasquale Fiore nel 1865,

⁹ U. GROZIO, *Mare liberum* (1609), Liguori, Napoli, 2007, p. 109.

¹⁰ Mi sia permesso rinviare ancora a E. AUGUSTI, *Migrare come abitare*, cit., p. 15 ss.

¹¹ Vedi ancora attuali le riflessioni di D. ZOLO, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino, 2000.

avrebbero dovuto trovare risposta tanto nel diritto quanto nel commercio internazionale¹². Partendo dall'assunto per cui la "coscienza giuridica comune", confinata com'era entro i limiti del *nomos* europeo, non fosse più sufficiente a sostenere un'auspicabile universalizzazione del diritto internazionale¹³, Fiore tentava un'apertura ottimistica, coerente con i bisogni del suo tempo: meglio sarebbe stato, a suo avviso, ragionare in termini di "comunanza", non come dato acquisito dunque per storia o valori condivisi, ma come processo graduale di adesione alla società delle nazioni. In questa prospettiva, l'eguaglianza tra gli Stati non costituiva un punto di partenza, ma un obiettivo eventuale, destinato a maturare nel tempo. Tale impostazione prendeva atto di una realtà che il diritto non poteva più ignorare. Le profonde disomogeneità tra i soggetti della comunità internazionale, lungi dal rimanere sullo sfondo, vennero progressivamente tematizzate e sistematizzate.

Se nella riflessione settecentesca, basti pensare al dibattito sulla disuguaglianza tra gli uomini, tali differenze erano ancora oggetto di una critica rivolta alle forme storiche dell'organizzazione sociale e politica, nell'Ottocento esse vennero sempre più reinterpretate come dati strutturali, suscettibili di classificazione e gerarchizzazione. Un sapere etnologico in rapida espansione, la cosiddetta "scienza delle razze", da Lewis Morgan ad Arthur de Gobineau, contribuì a fissare tali differenze entro schemi apparentemente oggettivi, trovando ampia circolazione anche negli ambienti giuridici attraverso le elaborazioni di James Lorimer e Joseph Hornung, su tutti¹⁴. In questo passaggio, la disuguaglianza cessava di

¹² P. FIORE, *Nuovo diritto internazionale pubblico secondo i bisogni della civiltà moderna*, Casa Editrice e Tipografia degli Autori-Editori, Milano, 1865, p. 58 ss.

¹³ Mi sia permesso rinviare sul punto a E. AUGUSTI, *Modernità, «First Global Competition» e Diritto internazionale universale tra Sette e Ottocento*, in A. SCIUMÉ, A.A. CASSI, E. FUSAR POLI (a cura di), *History&Law Encounters*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 77-93.

¹⁴ M.J. LORIMER, *The Institutes of the Law of Nations*, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 1883, I, p. 101 «No modern contribution to science seems destined to influence international politics and jurisprudence to so great an extent as that which is known as ethnology or the sciences of races», p. 93; ID., *La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1884, p. 335. Lorimer aveva teorizzato un'articolazione dell'umanità, precedente al fenomeno politico, rappresentabile per cerchi concentrici: in ordine decrescente si trovavano l'umanità civilizzata, l'umanità barbara e quella selvaggia. A connotare questi tre aspetti dell'umanità contribuivano senz'altro il fattore razza e quello, affine, del grado di sviluppo all'interno della stessa razza. Secondo Lorimer il grado di civiltà di un popolo, poiché collegato all'appartenenza ad una razza anziché ad un'altra, non pote-

essere problema da spiegare per diventare presupposto da assumere, incrinando la *fictio* di un'eguaglianza originaria su cui il diritto interstatale aveva costruito la propria grammatica formale. D'altro canto, un diritto internazionale limitato ai soli Stati "cristiani e civili" d'Europa e d'America, come ancora aveva sostenuto Henri Wheaton nel 1836¹⁵, risultava ormai incompatibile con l'estensione globale delle relazioni economiche e politiche¹⁶. L'universalizzazione del diritto appariva necessaria, ma non poteva che realizzarsi entro condizioni differenti e differenziate.

La soluzione indicata da Fiore si collocava precisamente in questo scarto. La progressiva estensione del diritto internazionale sarebbe avvenuta attraverso la diffusione della scienza, della civiltà e, soprattutto, del commercio, capaci di favorire, progressivamente, l'adesione a un linguaggio giuridico condiviso, quella "comunanza" a cui alludeva. Il diritto positivo dei trattati avrebbe costituito il luogo di questa mediazione: uno spazio nel quale soggetti ancora diseguali avrebbero potuto entrare in relazione, riconoscendosi entro un quadro comune, pur senza eliminare immediatamente le differenze¹⁷. In questa costruzione *in divenire*, la pace, ancora una volta, non si configurava come un dato, ma come il risultato di un processo di integrazione progressiva, nel quale il diritto operava insieme come argine, come strumento di regolazione e come vettore di trasformazione. Un'apertura, dunque, che non eliminava le asimmetrie, le riorganizzava.

L'accesso al diritto dei trattati e, con esso, alla comunità internazionale, risultava però di fatto condizionato all'avvio di processi di adegua-

va essere affatto trascurato ai fini di una partecipazione alla società internazionale. Vedi anche J. HORNUNG, *Civilisés et Barbares*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1885, pp. 1-18, 447-470, 539-560; 1886, pp. 188-206, 280-298.

¹⁵ «The International law of the [civilized,] Christian nations of Europe and America, is one thing; what which governs the intercourse of the Mohammedan nations of the East with each other, and with Christian, is another and a very different thing», così H. WHEATON, *Elements of International Law with a sketch of the History of the Science*, Lea&Blanchard, Philadelphia, 1836, p. 45. Il ragionamento di Wheaton era la sintesi della dottrina del suo tempo: vedi T. VON SCHMALZ, *Das europäische Völker-Recht*, Duncker&Humblot, Berlin (1817), Keip, Frankfurt am Main, 1970; J.L. KLÜBER, *Droit des gens moderne de l'Europe*, Librairie de J.G. Cotta, Paris, 1819; fino a P. PRADIER-FODÉRÉ, *Traité de droit international public Européen & Américain suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines*, A. Durand et Pedone-Lauriel éditeurs, Paris, 1885.

¹⁶ J. OSTHERAMMEL, N.P. PETERSSON, *Storia della globalizzazione*, il Mulino, Bologna 2005, pp. 193-228, qualificano questa fase come «first global competition».

¹⁷ Cf. D. KENNEDY, *International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion*, in *Nordic Journal of International Law*, 1996, pp. 385-420.

mento agli *standard* europei¹⁸. Nei contesti non occidentali¹⁹, l'adozione di modelli giuridici e istituzionali d'importazione, promossa da *élite* locali e sostenuta dall'azione di funzionari e consulenti occidentali, divenne il presupposto del riconoscimento internazionale. Dalle riforme delle *Tanzimât* nell'Impero ottomano al Siam post-Bowring, dalla Persia del *Dâr ol-Fonun* alla Cina del *Self-Strengthening Movement*, fino al Giappone della Restaurazione Meiji²⁰, tali processi risposero a una logica che Thomas Naff avrebbe efficacemente sintetizzato nella formula del *to change or to perish*²¹: non imitazione passiva, ma strategia di sopravvivenza in un sistema strutturalmente diseguale.

In questo quadro, la distinzione tra Stati "civili" e "non-civili", che ancora alla fine dell'Ottocento Antoine Pillet sistematizzava nella scala evolutiva proposta da Lorimer, fornì la giustificazione teorica di una partecipazione differenziata all'ordine internazionale e alla risoluzione dei conflitti che da quella sarebbero derivati²². L'eguaglianza formale veniva così preservata sul piano dei principi, mentre sul piano delle pratiche si affermavano dispositivi di direzione, controllo e amministrazione che ne riducevano l'effettività. La sovranità non era negata, ma riorganizzata²³:

¹⁸ A. RAPISARDI-MIRABELLI, *Storia dei trattati e delle relazioni internazionali*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 1940, p. 188 ss.

¹⁹ In particolare, A.W. HEFFTER, *Le droit international de l'Europe*, Cotillon et fils, Paris, 1873, p. 38, distingueva, nell'ordine storico universale, tra Stati orientali e Stati europei: «l'état oriental est celui de la résignation et du servage, dans le quel le despotisme ou l'oligocratie s'est alliée à la hiérarchie».

²⁰ Cf. S. HOROWITZ, *International Law and State. Transformation in China, Siam, and the Ottoman Empire during the Nineteenth Century*, in *Journal of World History*, 2004, pp. 445-486; T. KAYAOĞLU, *Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. Vedi anche B. BOWDEN, *The Empire of Civilization: The Evolution of an Imperial Idea*, The University of Chicago Press, Chicago, 2009. Per una lettura critica dei *legal transplant* mi sia concesso rinviare a E. AUGUSTI, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 23.06.2016, pp. 1-37. Cf. anche F. RUGGE, *Il «contesto intransigente». Appunti sulla storia di un postulato*, in Id. (a cura di), *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 89.

²¹ T. NAFF, *The Ottoman Empire and the European States System*, in H. BULL, A. WATSON (a cura di), *The Expansion of International Society*, Oxford University Press, Oxford, 1984, p. 160.

²² A. PILLET, *Le Droit International Public. Ses éléments constitutifs, son domaine, on objet*, in *Revue Général de Droit International Public*, 1894, p. 24.

²³ Così anche KAYAOĞLU, *Legal Imperialism*, cit., pp. 17 ss.; diffusamente, G. SIMPSON, *Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004; A. ANGHIE, *Finding the Peripheries: Sover-*

riconosciuta nella forma, veniva rimodulata nella sostanza secondo gradi e condizioni variabili. Il modello westphaliano, fondato sull'autonomia e sulla non ingerenza, continuava a operare in modo relativamente coerente entro lo spazio europeo-americano, ma risultava selettivamente sospeso nei confronti degli Stati non-europei²⁴. Da questa tensione tra universalismo dichiarato e applicazione differenziata emersero configurazioni ibride, nelle quali la sovranità si presentava come incompleta o condizionata, fino a cristallizzarsi in categorie intermedie, come quella, emblematica, della "semi-sovrànità", che rendevano "giuridicamente pensabile" una gerarchia altrimenti difficilmente ammissibile²⁵.

In questa divaricazione si manifestò un tratto strutturale dell'ordine internazionale moderno, successivamente colto dalla riflessione contem-

eignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law, in *Harvard International Law Journal*, 1999, pp. 1-71.

²⁴ S.D. KRASNER, *Westphalia and All That*, in J. GOLDSTEIN, R.O. KEOHANE (a cura di), *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*, Cornell University Press, Ithaca, 1993, pp. 235-264. La sospensione del modello corrispondeva al confinamento dell'esperienza giuridica degli Stati orientali a un tempo sospeso della storia. La «negazione della contemporaneità» (la *coevalness*) era la traduzione di questa nuova grammatica: grazie a un semplice scarto temporale tra Occidente e non-Occidente, territori e popolazioni dei cosiddetti «nuovi mondi» furono dislocati in un altro tempo ed «esp[ulsi] dai territori della storiografia occidentale, [...] semplicisticamente liquidati come stagnanti o senza storia» (vedi L. NUZZO, *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica*, in *Quaderni fiorentini*, 2014, p. 656. Il resto del mondo era il luogo del "non ancora" (*not yet*) ingiunto da qualcuno a qualcun altro, del non essere ancora abbastanza civilizzato per autogovernarsi. Prima della sfida per l'autonomia sarebbe trascorso un intervallo storico necessario di sviluppo e civilizzazione (o, per essere precisi, di dominio ed educazione, coloniali). John Stuart Mill (J.S. MILL, *Saggio sulla libertà* (1859), Mondadori, Milano, 1981) qualificò queste nazioni fuori dal tempo e dallo spazio come "rozze", confinandole in un'immaginaria sala d'aspetto della storia: «il colonizzatore raccomandava a[i] colonizzat[i] di aspettare [li] il momento giusto». Avanziamo tutti verso la medesima destinazione, sosteneva Mill, ma alcuni popoli arriveranno prima degli altri (vedi sul punto D. CHAKRABARTY, *Provincializzare l'Europa*, Meltemi, Roma, 2004, pp. 22-23). Il mondo altro, come la colonia, divenne uno «spazio in ritardo», uno spazio sospeso, uno spazio molteplice che legittimava valutazioni e legislazioni differenti, anche e soprattutto di un altro tempo, a seconda della sua diversa natura (ancora L. NUZZO, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, in *Rechtsgeschichte*, 2006, p. 3). E per l'Europa il tempo del "non ancora" era il tempo del premoderno. Cf. anche J. FABIAN, *Time and the Other: How Anthropology Makes its Object*, Columbia University Press, New York, 1983; per un'analisi più articolata rinvio sul punto a E. AUGUSTI, *Modernità, «First Global Competition» e Diritto internazionale universale*, cit., p. 87 ss..

²⁵ A.G. HEFFTER, *Le droit international de l'Europe*, cit., p. 40.

poranea nella nozione di *organized hypocrisy*²⁶: la distanza tra principi dichiarati e pratiche effettive non costituiva un'anomalia contingente, ma un elemento costitutivo del sistema. In essa si annidava il "lato oscuro" del diritto internazionale²⁷: un diritto che, mentre prometteva reciprocità, organizzava la disegualianza; che, mentre si proponeva di limitare la guerra, ne redistribuiva le forme, proiettandole oltre il momento dell'ostilità e inscrivendole nella costruzione stessa dell'ordine.

3. *Diplomazia e giurisdizione consolare: governare la differenza*

Mentre l'ordine internazionale ottocentesco si costruiva attraverso dispositivi giuridici capaci di organizzare l'asimmetria senza dichiararla, le prassi diplomatiche sostanziano la piena operatività di tale logica. La diplomazia moderna, lungi dal limitarsi a riflettere un assetto già dato, nonostante i tentativi di arginamento attuati dalla scienza del diritto internazionale, si "rifunzionalizzava" su un doppio binario che, paradossalmente, ne amplificava la portata. Da un lato, essa consolidava la propria dimensione classica di legazione: il diritto di inviare e ricevere rappresentanti continuava a segnare la soglia dell'appartenenza alla società internazionale, inscrivendosi nel paradigma dell'egualianza sovrana che, proprio nella formula diplomatica, trovava la sua espressione più visibile e ritualizzata. Non è un caso che, in questa stes-

²⁶ Già S.D. KRASNER, *Westphalia and All That*, cit., p. 235: «The basic organizing principle of sovereignty – exclusive control over a given territory – has been persistently challenged by the creation of new institutional forms that better meet specific material needs»; quindi, ID., *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton University Press, Princeton, 1999, p. 69.

²⁷ Cf. L. NUZZO, *Origini di una scienza*, cit., pp. 223-286. La riflessione più recente sul "dark side" del diritto internazionale converge nel mettere in luce come esso non operi stabilmente quale limite al potere, ma come campo intrinsecamente ambivalente in cui norme e principi risultano strutturalmente indeterminati e permeabili agli interessi statali, storicamente intrecciati a pratiche di dominio e gerarchizzazione globale e segnati da una persistente matrice eurocentrica che solo più di recente è stata oggetto di critica e rielaborazione in chiave pluralistica (vedi in particolare Y. ONUMA, *When was the Law of International Society Born? An Inquiry of the History of International Law from an Inter-civilizational Perspective*, in *Journal of the History of International Law*, 2000, pp. 54-66), mentre il linguaggio giuridico, lungi dal neutralizzare il conflitto, continua a costituirne una delle principali modalità di espressione e legittimazione, rivelando così una tensione costitutiva tra aspirazione universalistica e funzione politica che ne delimita ancora oggi i confini operativi.

sa fase, la riflessione giuridica, da Carl von Martens alla manualistica ottocentesca italiana, insistesse sulla necessità di una professionalizzazione dell'ufficio diplomatico, concepito non più come luogo speciale di mera intermediazione politica, ma come sapere tecnico capace di operare all'interno di un linguaggio giuridico sempre più complesso, strutturato e condiviso²⁸.

Accanto a questa dimensione formale, tuttavia, si sviluppò una seconda funzione, che si esercitava negli interstizi dell'ordine e ne rivelava la natura selettiva: fu sul terreno della giurisdizione consolare che l'ambivalenza della diplomazia (e del diritto internazionale) si fece manifesta. Nei contesti non-europei, e in particolare negli Stati cosiddetti "orientali", nel solco dei processi di ammodernamento istituzionale già citati, avanzati su modello occidentale, si andarono a consolidare, in continuità con le esperienze commerciali medievali, le pratiche capitolari, grazie alle quali si confermavano tutte le prerogative dei consoli *in loco*. Il console, in Oriente, non si limitava a "rappresentare": egli esercitava poteri giurisdizionali, amministrativi e di protezione sui cittadini europei (e ora anche americani), andando così a incidere direttamente sulla configurazione della sovranità e sulla giurisdizione territoriale²⁹. Attraverso il sistema delle capitolazioni prima e dei cosiddetti *unequal treaties* poi³⁰,

²⁸ C. VON MARTENS, *Le guide diplomatique. Précis des droits et des fonctions des agents diplomatiques et consulaires suivi d'un Trait. des Actes et Offices divers qui sont du ressort de la Diplomatie, accompagné de pièces et documents proposés comme exemples*, F.A. Brockhaus, Leipzig, 1866, III, pp. 6-7. Per F.P. CONTUZZI, *Del nuovo indirizzo scientifico e pratico del diritto internazionale: prolusione al corso d'insegnamento pronunciata nella R. Università di Macerata nel d. 13 novembre 1881*, Stabilimento Tipografico A. Perrotti, Napoli, 1882, p. 14, «Il diritto internazionale della Restaurazione nasceva dagli sforzi della diplomazia e ad essa era destinato». Rinvio su questo a E. AUGUSTI, *Crimea 1853-1856. La guerra attesa e la costruzione di un nuovo ordine mediterraneo*, in L. BRUNORI, C. CIANCIO, E.C. TAVILLA (a cura di), *Italia-Francia Allers-Retours: Luttet et revendications – Lotte e rivendicazioni* in *Historia et Ius, Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno*, 2025, Collettanee, p. 122.

²⁹ Mi sia concesso rinviare a E. AUGUSTI, *La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese alla sparizione. Spunti per una riflessione*, in V. LAVENIA (a cura di), *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica*, in *Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 settembre 2016*, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2018, pp. 153-189.

³⁰ M. CRAVEN, *What Happened to Unequal Treaties? The Continuities of Informal Empire*, in *Nordic Journal of International Law*, 2005, p. 380; rinvio anche a E. AUGUSTI, *From Capitulations to Unequal Treaties: The Matter of an Extraterritorial Jurisdiction in the Ottoman Empire*, in *Journal of Civil Law Studies*, 2011, pp. 285-307.

in applicazione del principio della personalità del diritto³¹, intere porzioni di “spazio” giuridico venivano sottratte alla giurisdizione locale dei sovrani orientali e sottoposte a regimi normativi esterni. Il principio di territorialità non veniva formalmente negato, ma sospeso eccezionalmente nella sua operatività concreta.

La storiografia più recente ha mostrato come tale dispositivo non potesse essere ridotto a un'anomalia marginale, ma dovesse essere piuttosto compreso come parte integrante dell'ordine internazionale ottocentesco³². Il diritto consolare si collocava infatti in una zona intermedia, una *grey zone* tra diritto internazionale e diritto coloniale, configurandosi come uno spazio di interferenza (e influenza) nel quale la distinzione tra interno ed esterno, tra sovranità e subordinazione, risultava sistematicamente rinegoziabile³³. Formalmente giustificato dalla necessità di garantire sicurezza e commercio, esso operava come strumento di penetrazione giuridica e controllo, rendendo possibile una presenza che era al tempo stesso normativa e politica. La diplomazia occupava questo punto di tensione. Essa continuava a rappresentare l'eguaglianza tra gli Stati, ma al tempo stesso ne organizzava la limitazione, rendendo praticabile una gerarchia che non veniva mai esplicitamente tematizzata dal diritto e che, nella sua indeterminatezza, prolungava ad un tempo incerto il raggiungimento dello “standard di civiltà” e, dunque, il superamento dell'eccezione e il pieno riconoscimento *inter pares*.

4. Opinione pubblica, cooperazione e riconfigurazione del conflitto

È sullo sfondo delle asimmetrie che avevano segnato l'ordine internazionale ottocentesco e che avevano collocato una parte rilevante degli Stati non-europei in una posizione intermedia, tra la promessa di un riconoscimento formale e la minaccia di un degradamento alla condizione precedente, che si colloca una trasformazione destinata a incidere ulte-

³¹ Cf. N. SÜSA, *The Historical Interpretation of the Origin of the Capitulations in the Ottoman Empire*, Hopkins Press, Baltimore, 1930.

³² L. NUZZO, *Origini di una scienza*, cit., p. 169 ss.; per un'analisi più aperta e dettagliata rinvio a E. AUGUSTI, *Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e Novecento*, in *Historia et ius*, 2017, pp. 1-17.

³³ Per F. FERRARA, *Manuale di diritto consolare*, Cedam, Padova, 1936, p. 16, «queste Capitolazioni nella loro sostanza contenevano delle vere abdicazioni alla sovranità territoriale, in favore degli Stati stranieri, in quanto si riconosceva ad essi il potere di giurisdizione entro il loro territorio». Vedi L. NUZZO, *Origini di una scienza*, cit., p. 169 ss.

riormente sulla struttura stessa del diritto internazionale. Il passaggio alla cooperazione non determinò il superamento di tali diseguaglianze, né realizzò quella piena integrazione che la retorica dell'ammodernamento poteva lasciare intravedere; esso ne implicò piuttosto una riorganizzazione entro forme nuove, nelle quali la partecipazione al sistema restava condizionata e graduata.

A partire dalla seconda metà del secolo, alcuni interessi fino ad allora qualificati come strettamente nazionali vennero progressivamente riformulati come interessi comuni, suscettibili di essere trattati come "generali". Tale slittamento non comportò l'abbandono delle logiche di potenza, già stabilizzate nella *primacy* del concerto europeo³⁴, ma ne accompagnò un riassetto operativo: cooperazione, intervento e protezione (*garentia*), soprattutto nella loro declinazione collettiva, si affermarono come strumenti ordinari di gestione dell'ordine, offrendo al tempo stesso nuove modalità di inclusione e criteri rinnovati di differenziazione tra gli Stati. L'accesso alla cooperazione si configurò sempre più come esito di un processo, piuttosto che come presupposto, subordinato all'adeguamento a *standard* giuridici e istituzionali definiti nello spazio euro-americano. Anche in questo contesto, il contributo dell'*Institut de Droit International*, fondato a Gand nel 1873, svolse una funzione di particolare rilievo. L'Istituto non si limitò a riflettere le trasformazioni in atto, ma contribuì a organizzarle sul piano concettuale, promuovendo un diritto internazionale inteso come disciplina scientifica autonoma, capace di sottrarsi almeno in parte alle contingenze dell'azione diplomatica. Attraverso la produzione di risoluzioni, progetti di codificazione e prese di posizione su questioni quali, in particolare, la neutralità, l'arbitrato, il controllo degli stranieri o le emergenze sanitarie, esso favorì la costruzione di un lessico condiviso e il progressivo orientamento della dottrina verso una "de-nazionalizzazione" di ambiti tematici fino ad allora trattati in chiave esclusivamente statuale. In tal modo, contribuì a rendere praticabile una forma di cooperazione che pur inscritta, come dicevamo, entro rapporti di forza persistenti, si presentava come spazio di coordinamento stabile tra ordinamenti giuridici differenti, in cui anche interessi materiali, non ultimi quelli commerciali, trovavano una mediazione più strutturata. Questo sviluppo si radicò in un cambio di passo di ampia portata: l'intensificazione dei traffici, lo sviluppo delle infrastrutture, la crescente interdipendenza economica e l'emergere di questioni che eccedevano la dimensione bilaterale del confronto, portarono anche la diplomazia ad

³⁴ Rinvio sul punto a E. AUGUSTI, *Questioni d'Oriente*, cit., p. 200 ss.

assumere una funzione rinnovata di cerniera, questa volta tra equilibrio e cooperazione. Le pratiche multilaterali, dalle conferenze sanitarie internazionali ai regimi sulla navigazione, fino alle Conferenze dell'Aia, Parigi e Berlino³⁵, si intensificarono senza d'altronde alterare gli assetti della "prima competizione globale". È all'interno di questa configurazione che si produsse un ulteriore spostamento, destinato a incidere sulle stesse condizioni di legittimazione dell'azione internazionale.

L'ordine delineato, già filtrato dai lavori dell'*Institut* e dalla nascente dottrina giusinternazionalistica, non poteva più essere governato, gioco-forza, entro i circuiti ristretti delle cancellerie, ma si andava progressivamente esponendo a uno spazio discorsivo più ampio, nel quale la stabilità delle decisioni dipendeva non soltanto dalla loro correttezza formale, ma anche dalla loro intelligibilità e dalla loro capacità di essere sostenute pubblicamente. In questo slittamento, che affondava le sue radici in forme precoci di comunicazione intellettuale transnazionale³⁶ e che la riflessione successiva avrebbe ricondotto alla formazione di una sfera pubblica come ambito intermedio tra Stato e società³⁷, la crescita della stampa, la diffusione dei quotidiani e la circolazione delle idee contribuirono alla formazione di uno spazio nel quale le decisioni internazionali venivano progressivamente esposte, discusse e rielaborate. Tale sfera non si limitava a riflettere le scelte politiche, ma interveniva nella loro costruzione, ridefinendo il rapporto tra decisione, diritto e consenso. In questa funzione di mediazione tra sapere e potere, il diritto internazionale venne progressivamente tradotto in un linguaggio più accessibile, reso disponibile a forme più ampie di circolazione e mobilitazione. Un ruolo decisivo fu svolto dalla stampa periodica e quotidiana: riviste come la *Revue des Deux Mondes* (1829), la *Revue de droit international et de législation comparée* (1869) e, in ambito italiano, *Il Filangieri* (1876), accanto a organi a forte proiezione politico-istituzionale come *Le Moniteur Universel* (1789) e a quotidiani a larga diffusione quali *The Times* (1785), *Le Figaro* (1826) o la *Neue Freie Presse* (1864), contribuirono a rendere visibili le dinami-

³⁵ Per una riflessione più articolata sul ruolo delle Conferenze internazionali, rinvio a E. AUGUSTI, *'Frontiere aperte' e assistenza agli stranieri: il ruolo delle Conferenze internazionali in Europa tra Otto e Novecento* in M.S. TESTUZZA, E. DE CRISTOFARO (a cura di), *TEMPI DIFFICILI. Crisi e trasformazioni otto novecentesche tra storia e diritto*, Collana "Storie del diritto", Bonanno Editore, Acireale, 2023, pp. 49-70.

³⁶ Il riferimento è alla cosiddetta "repubblica delle lettere". Vedi lo studio di M. FUMAROLI, *La repubblica delle lettere*, Adelphi, Milano, 2018.

³⁷ Cf. J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962), Laterza, Roma-Bari, 2001.

che internazionali, ampliandone il pubblico e incidendo sulle modalità di percezione delle relazioni e dei conflitti. Parallelamente, associazioni e movimenti pacifisti, dalla *London Peace Society* (1816) ai congressi degli “Amici della pace” tra il 1848 e il 1851, fino all’*Inter-Parliamentary Union* (1889) e all’*International Peace Bureau* (1891), contribuirono a strutturare un’opinione pubblica sensibile ai temi della guerra e della pace, introducendo forme di pressione che, pur non traducendosi in vincoli giuridici immediati, incidevano concretamente sul contesto decisionale³⁸.

Il punto decisivo non fu soltanto l’emergere di un controllo esterno sull’azione dei governi, ma la trasformazione delle condizioni entro cui tale azione veniva concepita: la guerra, la pace, l’intervento e la mediazione cessarono di essere categorie interamente governabili entro il solo lessico diplomatico e giuridico, risultando sempre più esposte a processi di mobilitazione, identificazione e partecipazione collettiva. In tale contesto, la guerra non venne espunta dall’ordine giuridico, ma sottoposta a una crescente esigenza di giustificazione. Alle forme codificate della *guerre en forme* si affiancarono registri ulteriori, dominati dal linguaggio della necessità, della tutela, dell’equilibrio, della responsabilità, attraverso cui l’uso della forza venne reso compatibile con un orizzonte di legittimità più ampio. L’istituto dell’intervento si collocò precisamente in questo spazio: non come eccezione esterna all’ordine, ma come pratica interna ad esso, capace di attenuare la discontinuità tra legalità e forza³⁹. La formula *on behalf of* rese visibile tale spostamento, orientando la legittimazione verso la tutela di interessi qualificati, presentati come condivisi o superiori. Il diritto internazionale non si limitò così a qualificare l’azione, ma contribuì a strutturarne le condizioni di intelligibilità.

Il conflitto cambiava registro, continuando a operare sul piano dei rapporti di forza, ma sempre più anche su quello della rappresentazione e della costruzione del consenso. Il coinvolgimento delle *élite*, dei ceti borghesi e, progressivamente, delle masse non si tradusse soltanto in una ricezione

³⁸ Cf. C. PANATTONI, *Considerazioni sul diritto della pace e della guerra, sopra i Congressi degli Amici della pace, tenuti in Francoforte ed in Londra*, Firenze, 1851. Per una ricostruzione più dettagliata, rinvio a E. AUGUSTI, *Questioni d’Oriente*, cit., pp. 283-288.

³⁹ Cf. G. ROLIN-JAEQUEMYS, *Note sur la théorie du droit d’intervention, a propos d’une lettre de M. le professeur Arntz*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1876, p. 673. Per un’analisi e una ricostruzione della storiografia sull’istituto dell’intervento, mi sia concesso rinviare a E. AUGUSTI, *L’intervento europeo in Oriente nel XIX secolo: storia contesa di un istituto controverso*, in L. NUZZO, M. VEC (a cura di), *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, pp. 277-330.

passiva delle decisioni, ma incise sui processi stessi di formazione della volontà politica. Le mobilitazioni collettive, i movimenti nazionali e le spinte insurrezionali si iscrissero in questo quadro, contribuendo a trasformare guerra e pace in oggetti di investimento simbolico e di partecipazione diffusa. Non si trattava soltanto di una più ampia esposizione del conflitto allo sguardo pubblico, ma di una modificazione delle condizioni stesse entro cui esso veniva pensato, sostenuto e rappresentato. Proprio in questo passaggio si colse un effetto ulteriore. La mobilitazione non investiva soltanto l'azione politica, ma anche le forme della comunità cui essa veniva riferita. Le appartenenze collettive, i linguaggi della nazione e le pratiche di partecipazione contribuirono a dare consistenza a quadri statuali e territoriali sempre più presentati come unità coerenti⁴⁰, benché sorretti da processi di attivazione, selezione e produzione simbolica. L'universalizzazione del diritto internazionale non si dispiegò, dunque, su un terreno neutro: si accompagnò alla progressiva naturalizzazione di tali quadri, assumendoli come presupposti dell'ordine proprio mentre essi si andavano storicamente costruendo. La guerra, intanto, cessava di apparire soltanto come evento giuridicamente qualificabile o diplomaticamente gestibile, divenendo un fenomeno la cui efficacia dipendeva anche dalla capacità di mobilitare percezioni, orientare il consenso e produrre adesione. Il piano dell'azione si intrecciava così stabilmente con quello della sua costruzione pubblica.

5. Tecnologie, disumanizzazione e guerra cognitiva

La trasformazione appena delineata, nella quale il conflitto si intreccia stabilmente con la sua costruzione pubblica e con i processi di mobilitazione e consenso, trova una prima formulazione critica nella riflessione contemporanea sulle “ragioni della guerra”. In questa prospettiva, è stato osservato come il ricorso a categorie apparentemente universali-

⁴⁰ Rinvio a E. AUGUSTI, *Ripensare la nazione ottocentesca. Vecchi e nuovi paradigmi tra storia, diritto e globalità*, in M. MECCARELLI (a cura di), *Reading the crisis. Legal, Philosophical and Literary Perspectives*, Editorial Dykinson, Madrid, 2017, pp. 65-97; ID., *Verso la nazione. Un itinerario concettuale tra Sette e Ottocento*, in F. LAMBERTI, M.L. TACCELLI, U. VILLANI LUBELLI (a cura di), *Diritto, storia, istituzioni. Liber amicorum Giancarlo Vallone*, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, tomo II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, pp. 109-138. Cf. S. HALPERIN, *Imperial city states, National States and Post-National Spatialities*, in S. HALPERIN, R. PALAN (a cura di), *Legacies of Empire. Imperial Roots of the Contemporary Global Order*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

stiche come “umanità”, “intervento”, “sicurezza”, non si fosse limitato (e tutt’ora non si limiti) a qualificare l’azione, ma avesse operato come dispositivo di legittimazione capace di dissimulare la persistenza di interessi strategici e materiali. La guerra tendeva così a presentarsi come razionale, selettiva, “intelligente”: non più soltanto scontro tra eserciti, ma strumento flessibile di governo dei rapporti internazionali. Questa riconfigurazione rende visibile oggi un ulteriore passaggio. La guerra non si limita più a essere giustificata attraverso il diritto, né è resa accettabile nello spazio dell’opinione pubblica, ma viene progressivamente progettata per operare all’interno di tali spazi, incidendo sulle loro condizioni di formazione.

Alla fine del secolo scorso, Danilo Zolo mostrava come le strategie di destabilizzazione, l’induzione di situazioni di instabilità nei contesti politicamente più esposti, l’attacco indiretto alle democrazie liberali e alle loro forme di legittimazione, così come la competizione per il controllo di snodi strategici e “corridoi” di transito, avessero fatto del conflitto una pratica integrata, nella quale dimensione militare, diplomatica, economica e politica risultassero inseparabili. Il controllo delle risorse e delle infrastrutture torna oggi a collocarsi al centro della dinamica conflittuale, mentre il diritto continua a operare come linguaggio di traduzione e di giustificazione. Le categorie elaborate in ambito strategico quali *hybrid warfare*, *grey zone operations*, *multi-domain operations*, *information warfare*⁴¹, per citarne alcune, registrano sul piano operativo questa trasformazione, evidenziando come il conflitto si sviluppi ormai simultaneamente su livelli differenti, non ultimi quello informativo e cognitivo⁴². La distinzione tra guerra e non-guerra tende così a sfumare, lasciando emergere una condizione di conflittualità “diffusa”, collocata al di sotto delle soglie

⁴¹ Le categorie elaborate in ambito strategico, dalla nozione di *hybrid warfare*, sistematizzata da F.G. HOFFMAN, *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, 2007, alle più recenti dottrine di *multi-domain operations* sviluppate in ambito NATO e statunitense, registrano la progressiva integrazione tra dimensione militare, economica e informativa del conflitto, evidenziando come esso si sviluppi ormai su piani simultanei e interdipendenti. Vedi anche M.J. MAZARR, *Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict*, US Army War College Press, Carlisle Barracks, 2015.

⁴² Cf. E. CALCAGNO, *Taking Multi-domain Operations from Theory to Practice*, in *Documenti IAI*, 2026, pp. 1-29; P. DOBIAS, K. CHRISTENSEN, *The ‘Grey Zone’ and Hybrid Activities*, in *Connections: The Quarterly Journal*, 2022, pp. 41-54; vedi ora A. STERPA, *La difesa della democrazia dalle minacce ibride. Teorie della comunità, dell’autorità, del potere e migrazioni: elementi per un’analisi strategica della “guerra tiepida”*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

tradizionali della dichiarazione formale. In tale configurazione, ancora una volta, la guerra non scompare, ma si distribuisce, si diluisce, si rende meno riconoscibile. È in questo contesto che la dimensione cognitiva assume un rilievo centrale.

Il conflitto non si gioca più soltanto sul terreno dell'azione, sul campo, ma su quello della percezione, della narrazione e della costruzione del consenso. La produzione di senso diventa parte integrante della condotta delle ostilità: incidere sulle modalità con cui un evento è percepito, interpretato e condiviso significa intervenire direttamente sulle condizioni della decisione politica. La guerra non si limita a utilizzare la comunicazione, ma la incorpora come proprio ambiente operativo. L'impatto delle tecnologie digitali e la globalizzazione dei circuiti informativi intensificano ulteriormente tale processo. Non si tratta di strumenti esterni, ma di fattori che incidono sulle condizioni stesse di possibilità del conflitto. La diffusione capillare dei dispositivi di informazione e condivisione produce una forma di "simultaneità cognitiva" che altera il rapporto tra individuo, comunità e ordine giuridico. Ciò che accade diviene immediatamente visibile, ma non per questo più intelligibile: la sovraesposizione informativa frammenta la percezione, rendendo difficile la costruzione di un senso unitario degli eventi. Ne deriva quella «parcellizzazione delle opinioni – ha scritto Alessandro Sterpa – con un crescente ruolo dell'esegesi, individuale ma solitaria»⁴³, che finisce paradossalmente per produrre la de-responsabilizzazione dello stesso soggetto connesso, il quale "segue" per "restare informato", senza che a tale esposizione corrisponda una effettiva capacità di comprensione o di presa sul reale. L'esposizione continua ai flussi informativi non incide dunque soltanto sulle modalità della percezione, ma contribuisce a ridefinire le forme stesse della soggettività giuridica: accanto ai criteri classici di appartenenza, si delinea un livello ulteriore, qui proposto, in termini problematici, come *ius digitalis*⁴⁴, nel quale l'individuo si colloca all'interno di circuiti glo-

⁴³ A STERPA, *La difesa della democrazia dalle minacce ibride*, cit., p. 39.

⁴⁴ L'espressione *ius digitalis* è qui impiegata non per designare un ambito del diritto positivo relativo alle tecnologie, bensì in senso teorico, quale categoria interpretativa volta a cogliere una modalità emergente di soggettivazione giuridica connessa all'esposizione degli individui a circuiti globali di informazione, comparazione e riconoscimento mediati digitalmente. In tale prospettiva, essa non si configura come alternativa ai criteri classici di appartenenza (*ius sanguinis*, *ius soli*, *ius religionis*), ma come livello ulteriore che si affianca ad essi, incidendo sulle forme di percezione e di legittimazione del diritto in contesti globalizzati. Pur trovando riscontri indiretti nelle riflessioni contemporanee sulla trasformazione della normatività e della soggettività nelle società digitali (E. FOURNERET, B.

bali di informazione, comparazione e riconoscimento che ne orientano aspettative, giudizi e forme di partecipazione. È anche attraverso questo livello che si ristrutturano le condizioni di legittimazione del conflitto, sempre più dipendenti dalla gestione della percezione e dalla costruzione del consenso.

Il passaggio successivo è rappresentato, dunque, dalla “disumanizzazione” del conflitto, non soltanto come effetto della distanza fisica, già evidente nelle tecnologie militari, ma come conseguenza di una più profonda trasformazione delle condizioni della percezione. La sofferenza diviene accessibile senza essere necessariamente condivisa; l’esposizione non implica partecipazione; la prossimità informativa non si traduce in prossimità morale. Già la riflessione moderna aveva colto questo scarto tra visibilità e coinvolgimento, tra conoscenza dell’evento e assunzione di responsabilità: uno scarto che la contemporaneità tende ad amplificare. La responsabilità, in tale contesto, si disperde lungo catene decisionali e rappresentative sempre più complesse, ma anche lungo pratiche diffuse di fruizione che trasformano l’osservazione in surrogato dell’azione, rendendo possibile una partecipazione a distanza che non incide sulle condizioni effettive del conflitto⁴⁵. La guerra, resa “intelligente”, dicevamo, per l’investimento di risorse cognitive, competenze specialistiche, ricerche tecnologiche e informatiche, oltre che per le complesse e raffinate elaborazioni strategiche⁴⁶, e mediata, tende a sottrarsi alla sua dimensione immediatamente esperibile, senza per questo perdere la propria capacità distruttiva. In questo, il diritto internazionale si trova a operare entro uno spazio profondamente mutato. Se il conflitto si dispiega come competizione per il controllo delle risorse, delle infrastrutture e delle percezioni, e se la legittimazione precede e condiziona l’azione, la

YVERT, *Digital Normativity: A Challenge for Human Subjectivation*, in *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2020, pp. 1-27; J.E. COHEN, *Between Truth and Power*, Oxford University Press, Oxford, 2019; M. HILDEBRANDT, *Smart Technologies and the End(s) of Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, la nozione qui proposta non intende introdurre un nuovo istituto, ma offrire una chiave di lettura coerente con le genealogie della soggettività giuridica ricostruite dalla storiografia del diritto internazionale, alla luce della crescente rilevanza della dimensione cognitiva nei processi di legittimazione del conflitto.

⁴⁵ Il riferimento è in particolare alle riflessioni di A. SMITH, *The Theory of Moral Sentiments*, Andrew Millar in the Strand, London, 1761. Per H. ARENDT, *Sulla rivoluzione* (1965), Edizioni di comunità, Milano, 1996, pp. 79-85: «La politica della pietà [] mobilita i sentimenti di un pubblico di spettatori», inducendolo a sostituire all’azione diretta forme di intervento a distanza, quali il parlare o il contribuire economicamente, senza incidere sulle condizioni effettive dell’azione politica.

⁴⁶ D. ZOLO, *Chi dice umanità*, cit., p. 41.

funzione del diritto non può più essere pensata esclusivamente in termini di regolazione dell'uso della forza. Essa è chiamata a confrontarsi con un contesto nel quale il confine tra norma, decisione e narrazione tende a farsi incerto, e nel quale la guerra continua a trasformarsi senza mai uscire dall'orizzonte giuridico che pretende di contenerla.

6. Conclusioni

Se osservato in prospettiva storica, il percorso qui ricostruito non segnala tanto una trasformazione lineare della guerra, quanto la persistenza di un problema che attraversa l'intera modernità giuridica internazionale. Fin dalle sue prime sistemazioni, il diritto delle genti si è misurato con l'esigenza di rendere compatibile l'uso della forza con un ordine che intendeva disciplinarlo, senza tuttavia poterlo espungere dal proprio orizzonte. Nel secondo Ottocento questa esigenza trovò una formulazione particolarmente articolata. La definizione della *guerre en forme*, l'elaborazione delle categorie dello *ius ad bellum* e dello *ius in bello*, insieme allo sviluppo delle pratiche cooperative, contribuirono a stabilizzare un assetto nel quale il conflitto risultava al tempo stesso ammesso e regolato. Ma lo stesso movimento che ne affinava la forma ne rendeva più incerta la delimitazione. L'apertura della comunità internazionale, attraverso trattati, commercio e processi di adattamento istituzionale, ampliò lo spazio delle relazioni, moltiplicando le occasioni di contatto e, con esse, le linee di frizione. La circolazione, già posta a fondamento dello *ius commercii*, operò così come principio ambivalente: fattore di integrazione e, insieme, generatore di tensioni, anche in relazione al controllo delle risorse e delle direttrici strategiche lungo le quali essa si dispiegava. La diplomazia, in questo, continuò a svolgere una funzione di cerniera tra diritto e potere, ma entro condizioni mutate. L'emersione di uno spazio pubblico più ampio, alimentato dalla stampa e dalle prime forme di mobilitazione collettiva, non sottrasse il conflitto alla decisione statale, ma ne modificò le condizioni di legittimazione, esponendolo progressivamente a processi di discussione e rappresentazione che eccedevano lo spazio delle cancellerie.

Alcuni tratti del quadro contemporaneo appaiono, in questa prospettiva, meno come cesure che come riorganizzazioni di lungo periodo. La difficoltà di ricondurre il conflitto a una dichiarazione formale, la sua articolazione su piani molteplici e la crescente opacità delle catene decisionali ripropongono problemi già emersi nella costruzione dell'ordine internazionale ottocentesco. La nozione di "guerra tiepida", proposta dalla

recente dottrina in termini descrittivi, consente di leggere una condizione nella quale la violenza, lungi dallo scomparire, si riorganizza all'interno dello stesso spazio normativo che ne disciplina e, al tempo stesso, rende possibile l'esercizio. Tale configurazione si colloca in continuità con le trasformazioni già evidenziate: la guerra, resa "intelligente" dall'integrazione tra dimensione militare, economica, informativa e cognitiva, tende a operare al di sotto delle soglie tradizionali della dichiarazione formale, incidendo sulle condizioni della decisione politica prima ancora che sul piano dell'azione. Il diritto internazionale, in questo quadro, non si limita a qualificare l'uso della forza, ma contribuisce a organizzarne l'intelligibilità, inscrivendolo entro un orizzonte di accettabilità che si costruisce anche sul terreno della percezione e del consenso. Le tecnologie e i circuiti informativi globali non introducono una frattura, ma intensificano dinamiche già presenti. La dimensione cognitiva del conflitto, la sua produzione di senso, la costruzione del consenso, la gestione della sua percezione, si integrano sempre più strettamente con quella operativa, fino a incidere sulle stesse condizioni di intelligibilità dell'azione. La circolazione delle informazioni, la dis-informazione e le possibilità aperte dall'intelligenza artificiale contribuiscono a configurare un ambiente nel quale la rappresentazione non si limita a riflettere il conflitto, ma ne diviene parte costitutiva. Non è privo di rilievo che il conflitto venga oggi ricondotto a forme ibride, nelle quali strumenti militari, diplomatici, economici e comunicativi si combinano, rendendo meno netta la distinzione tra guerra e gestione strategica delle relazioni. La diplomazia, intanto, non si limita a prevenire o a chiudere il conflitto, ma ne accompagna lo svolgimento, articolandosi lungo registri che includono la comunicazione pubblica e forme di interazione mediate.

Il diritto internazionale continua così a operare in uno spazio instabile. Da un lato, fornisce criteri di qualificazione e, almeno in parte, di contenimento dell'uso della forza; dall'altro, contribuisce a renderne intelligibili le condizioni di esercizio, inscrivendolo entro un orizzonte di accettabilità storicamente determinato. Il rischio, già percepibile nelle esperienze ottocentesche, è che la distanza tra limite e legittimazione si riduca fino a diventare difficilmente distinguibile, soprattutto quando il linguaggio del diritto accompagna dinamiche che trovano altrove le proprie ragioni materiali e strategiche⁴⁷. Il ricorso alla storia consente

⁴⁷ Cf. D. GRIMM, *Die Zukunft der Verfassung II. Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2012, pp. 219-226; T. GRECO, *Pace. Critica della ragione bellica*, Laterza, Roma-Bari, 2024, pp. 15-38.

di sottrarre il fenomeno della guerra tanto a letture contingenti quanto a interpretazioni teleologiche. Le crisi non segnano necessariamente regressioni, né garantiscono sviluppi progressivi: appartengono a processi più ampi, la cui direzione non può essere presupposta⁴⁸. La questione del limite, centrale nella costruzione moderna dell'ordine internazionale, riemerge così come problema aperto: non un dato acquisito, ma un'esigenza da rinnovare, entro un quadro nel quale il diritto è chiamato a confrontarsi con forme della forza che tendono a eccedere i dispositivi predisposti per contenerle⁴⁹.

La guerra non può essere assunta come esito necessario né come dispositivo fisiologico delle relazioni internazionali. Se la storia del diritto internazionale ne mostra la persistente presenza entro l'ordine giuridico, evidenzia al tempo stesso il carattere problematico, e mai definitivamente risolto, del tentativo di ricondurla entro forme di giustificazione e contenimento. In questa tensione, che la riflessione contemporanea ha ricondotto anche ai processi di legittimazione simbolica del conflitto⁵⁰, si colloca la postura critica che il diritto è chiamato a mantenere.

Le trasformazioni più recenti non si esauriscono in adattamenti tecnici, ma impongono un rinnovato sforzo di qualificazione. Le formule che emergono nel discorso pubblico, dalla cosiddetta *war diplomacy* alle più elusive pratiche di *social diplomacy*, veicolate e amplificate dai circuiti mediatici e digitali, segnalano una ridefinizione dei confini tra conflitto, comunicazione e relazione internazionale. Non si tratta soltanto di nuove modalità operative, ma di un ambito nel quale la distinzione tra uso della forza, gestione della crisi e costruzione del consenso tende a farsi meno nitida. Il problema non è più soltanto stabilire quando e come la guerra possa dirsi giuridicamente qualificabile, ma verificare se le categorie tradizionali del diritto internazionale siano ancora in grado di restituire senso a pratiche che si collocano ai loro margini o che ne sfruttano consapevolmente le ambiguità. È su questo terreno che si misura oggi la responsabilità del giurista: non nel registrare le trasformazioni in atto, né nel fornirne un linguaggio di mera giustificazione, ma nel mantenere uno spazio critico capace di interrogare le condizioni di legittimità dell'azione internazionale. Da questo punto di vista, il riferimento all'*Institut de Droit International* conserva un valore che va oltre il contesto della sua fondazione: indica la possibilità di uno spazio di riflessione scientifica

⁴⁸ J. HUIZINGA, *La crisi della civiltà*, Einaudi, Torino, 1972, pp. 45-60.

⁴⁹ M. CACCIARI, *Il potere che frena*, Adelphi, Milano, 2013, pp. 23-35; 87-102.

⁵⁰ F. FORNARI, *Psicoanalisi della guerra*, Feltrinelli, Milano, 1966, pp. 21-45.

che, pur confrontandosi con la realtà, non si esaurisca nella sua immediata traduzione normativa. In un ordine attraversato da forme di conflittualità diffuse, ibride e difficilmente qualificabili, il compito del diritto non consiste nell'assorbirle, ma nel renderne visibili i limiti, contribuendo a ridefinire le condizioni entro le quali la forza possa ancora essere sottoposta a giudizio.